

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2467**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICHELINI, ROBERTI, ALMIRANTE, SPONZIELLO, CUCCO, MADIA, ANFUSO, ANGIOY, CALABRÒ, COGNATTI, DE MARSANICH, DE MARZIO ERNESTO, DE TOTTO, DI STEFANO GENOVA, FILOSA, FORMICHELLA, FOSCHINI, GRAY, INFANTINO, LATANZA, MARINO, NICOSIA, ROMUALDI, SPAMPANATO, VILLELLI

Annunziata il 1° ottobre 1956

**Revisione del titolo V della parte II della Costituzione,
relativo a « Le Regioni, le Province, i Comuni »**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I deputati del Movimento sociale italiano si onorano di ripresentare alla Camera, a otto anni di distanza, la proposta di legge di revisione costituzionale che nel dicembre del 1948 fu per la prima volta presentata dal Gruppo parlamentare del M. S. I. (proposta n. 225, annunciata il 14 dicembre 1948, recante le firme dei deputati Michelini, Roberti, Almirante, Russo Perez, Mieville, Filosa).

La ripresentazione avvalora, nell'attuale momento politico, la proposta: perché il fatto stesso che otto anni e mezzo siano trascorsi dalla entrata in vigore della Costituzione, senza che si sia data vita all'Ente regione (salvo che nelle regioni a statuto speciale), sta a dimostrare che le nostre immediate perplessità e ostilità si sono fatte strada anche in altri settori; sta a dimostrare che la presente proposta di revisione costituzionale non rispecchia preconcetti di parte, ma obiettive, vaste e fondate obiezioni di carattere politico, giuridico e soprattutto nazionale.

Basta esaminare le relazioni presentate di anno in anno, da rappresentanti della maggioranza parlamentare, sul bilancio dell'in-

terno, per rendersi conto del peso di tali perplessità e obiezioni. Pur auspicando, per dovere di ufficio, che alla riforma regionale si ponesse mano, i relatori sul bilancio dell'Interno non hanno mai potuto fare a meno di rilevare l'esistenza di forti correnti contrarie alla riforma stessa.

I sostenitori ad oltranza della riforma regionale si affidano, in genere, a due argomenti: formale il primo, sostanziale il secondo. Dicono: la Regione è nella Costituzione, *ergo* bisogna realizzarla: oppure: la Regione giova alla Nazione, bisogna attuarla.

Il primo argomento appare singolarmente debole. La Costituzione è un tutto: c'è il titolo quinto, ma c'è anche, con la stessa dignità, l'articolo 138, che prevede una speciale procedura, quella appunto da noi invocata, per la revisione delle norme costituzionali. Ciò dimostra che il Costituente ha, logicamente e saggiamente, previsto la possibilità di una revisione che adeguasse alle necessità e agli orientamenti dei tempi le norme superate, o insidiose, o comunque apparse emendabili ad un più maturo giudizio. Non giova dire, come è stato detto: prima si provi, poi si emendi. La Nazione

italiana non è una cavia per esperimenti. Se, come ci auguriamo, la maggior parte dei legislatori sono giunti all'intima conclusione che l'esperimento regionale sarebbe dannoso, o addirittura letale, i legislatori stessi hanno il dovere di interpretare tale convincimento come una non prorogabile e non trasferibile responsabilità.

Il secondo argomento è di sostanza, e riapre una grossa polemica, che per decenni ha mosso e appassionato regionalisti e anti-regionalisti. Non giova richiamarne le vicende e le fasi. Giova piuttosto, a prescindere da quel che più avanti ci onoriamo di osservare in questa relazione, porre con tutta chiarezza un problema politico. Quale parte reclama con maggiore insistenza l'attuazione della riforma regionale?

Senza alcun dubbio: il partito comunista. Si tratta di una posizione ortodossamente dottrinarista? Tutt'altro. In dottrina, il partito comunista non può essere che unitario e antiregionalista. Si tratta dunque di una posizione politica, che muove da una previsione, purtroppo non priva di fondamento: se l'Ente regione venisse costituito in tutta Italia, alcune Regioni potrebbero cadere sotto una maggioranza socialcomunista, e l'estrema sinistra si avvarrebbe in tal modo di formidabili pedane di lancio. Sia allora consentito, a chi dottrinarmente e tradizionalmente si richiama allo Stato unitario, di battersi in nome della propria ideologia, e di contrastare al tempo stesso le insidiose mire di chi mette in soffitta ideologie e programmi pur di assicurarsi un grosso vantaggio politico immediato.

Tale considerazione è aggravata dal fatto che l'altro ramo del Parlamento ha già approvato il disegno di legge elettorale regionale, che prevede per le Regioni elezioni di secondo grado, sulla base dei Consigli provinciali; e che pertanto — si vedano i risultati delle elezioni provinciali del 1956 — assegna a priori alla estrema sinistra la maggioranza in talune tra le più importanti Regioni d'Italia. Non potremmo dunque esimerci dal ritenere politicamente legati o vicini agli interessi della estrema sinistra quei legislatori che nell'attuale momento insistessero per la immediata attuazione dell'Ente Regione.

* * *

Ciò brevemente premesso per la forma e per la sostanza, vi sottoponiamo, a norma degli articoli 71 e 138 della Costituzione, la presente proposta di legge costituzionale per

la revisione del titolo V della Costituzione stessa; e ci permettiamo di far seguire alcune considerazioni di ordine storico, economico e giuridico alla breve nota politica introduttiva.

* * *

La relazione sul progetto di Costituzione presentato all'Assemblea Costituente, riconosce che la riforma così compiuta rappresentava « l'innovazione più profonda introdotta nella Costituzione » e che essa poteva « avere portata definitiva per la storia italiana »; ma, al tempo stesso, parlava di un « esperimento autonomistico » e lo definiva rispondente ad « un processo inverso a quello del Risorgimento », mentre voleva vedere nella riforma il riflesso di un'istanza di libertà caratteristica del presente momento storico e che vorrebbe essere applicata anche agli enti locali, nei quali detta relazione affermava doversi riconoscere una delle garanzie per lo sviluppo della personalità umana.

Non si poteva constatare in modo più esatto la enorme portata politica della riforma; ancorché la giustificazione addotta dalla relazione sia smentita dal fatto che l'unica Nazione la quale ha riformato il proprio ordinamento costituzionale dopo la seconda guerra mondiale, e cioè la Nazione francese, si è ben guardata dal pregiudicare con qualsivoglia sistema di autonomia legislativa interna, la propria compagine.

È risaputo che in Italia, Nazione mirabilmente unitaria, le pretese unità regionali non esprimono affatto un dato naturale: lo confermano le faticose ricerche compiute dal Ministero per la Costituente al fine di identificare le circoscrizioni da assumere, per *iniziativa dello Stato*, a Enti regionali. Se storicamente può rintracciarsi in Italia un tipo regionale, esso non appare già nella figura del comune medioevale, ma in quella del principato territoriale, che si afferma in Italia dopo la grande umiliazione del 1500, sicché Mazzini poté avvertire che le regioni da noi appaiono soltanto « frutto delle ambizioni dei Principi nostrani e stranieri ».

Del resto, l'esperienza storica dimostra che nessun popolo, il quale abbia raggiunto il supremo beneficio dell'unità statale, vi ha mai rinunciato per la sua spontanea volontà e che tutti i complessi statali moderni originariamente costituiti a tipo confederale o federale, hanno manifestato e manifestano una tendenza progressiva alla concentrazione del potere. Meno che ogni altro popolo, il popolo italiano può rinunciare alle guarentigie del-

l'unità, poiché esso ha dovuto al suo frazionamento politico del passato se per tre secoli è caduto sotto la preponderanza dello straniero ed è rimasto in ritardo nella marcia comune delle Nazioni europee verso la unità statale.

Sembra inoltre anacronistico che si parli da noi di frazionamento autonomistico all'interno, proprio mentre si vanno largamente diffondendo nell'opinione pubblica di molti Paesi d'Europa, non escluso il nostro, speranze ed aspirazioni all'unità federativa del Continente. L'abolizione, o almeno l'attenuazione delle frontiere fra gli Stati, è in palese contrasto, infatti, con l'instaurazione di frontiere all'interno di uno Stato.

Evidentemente in Italia il federalismo interno, postulato dal sistema delle autonomie regionali, non è che il triste riflesso di un collasso morale che la sconfitta determinò in profondità nel Paese, fiaccando il senso di una nostra comune dignità. Di mano in mano che il Paese si viene riprendendo, si ristabilisce la chiara coscienza delle esigenze nazionali e ben si può affermare che la maggioranza degli italiani protesta oggi contro la rinuncia che in tal modo si vuole imporre alla nostra nobile e gloriosa tradizione unitaria e respinge le prospettive di impotenza fino all'anarchia politica, economica e sociale che sono le temibili conseguenze dell'attuazione delle autonomie regionali, a giustificazione delle quali non si può neppure invocare la garanzia di una già avvenuta consultazione popolare. giacché è noto che la Costituzione italiana non è stata sottoposta a un referendum, come pure lo è stata quella della quarta Repubblica francese, e come alcuni partiti si erano impegnati di attuare.

Ma la creazione dell'istituto regionale fu concepita ed attuata dalla Costituente soprattutto nell'intento di realizzare quell'ampio decentramento dell'Amministrazione dello Stato che era stata e resta tuttora una aspirazione mai soddisfatta del popolo italiano, dalla unificazione in poi. Nessuno, in realtà, può pensare — e meno che mai noi lo pensiamo — che detta aspirazione non debba trovare la sua attuazione nel nuovo Stato italiano. Ma, a tal fine, non sembra indispensabile la creazione del nuovo istituto della Regione, palesandosi invece sufficienti quegli enti autonomi locali già esistenti, le Province ed i Comuni, i quali ben possono esercitare una esauriente autonomia, anzi, autarchia amministrativa, se saranno utilizzati secondo le loro vere possibilità. Che una tale utilizzazione avvenga è compito appunto del Parlamento attraverso l'ampia revisione

della legge comunale e provinciale che il Paese ansiosamente attende.

Onde non sorga alcun dubbio su tale punto, noi abbiamo lasciato immutato l'articolo 5 dei Principi fondamentali della Costituzione, nel quale appunto si afferma che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali e provvede ad attuare un ampio e sostanziale decentramento amministrativo attraverso lo adeguamento di tutte le sue leggi.

* * *

Laddove la contraddizione e l'anacronismo tra l'Ente regionale e una ben concepita attuazione di quei principi di decentramento amministrativo che veramente costituiscono una duratura e sana aspirazione del popolo italiano, maggiormente sono manifesti è nel campo economico e finanziario.

Si è detto che, attraverso l'istituzione di questo nuovo Ente, si sarebbero potute attenuare le differenze e le disarmonie di sviluppo economico e conseguentemente di livello di vita tra Regione e Regione ed in particolare favorire la soluzione del problema del Mezzogiorno. In pratica si è arrivati a concepire la Regione come una entità avente per mèta l'auto-sufficienza, incoraggiando così l'attuazione di politiche regionali autarchiche. Ciò significa, in altre parole, trasferire dal piano internazionale, dove già hanno avuto modo di manifestare le loro conseguenze dannose e nefaste, a quello regionale nell'ambito nazionale, forme di protezionismo e di discriminazione, di guerra economica insomma. Ciò deve essere apparso ben chiaro alla mente del legislatore se questi ha sentito la necessità di dettare la norma, che avrebbe dovuto essere implicita, dell'articolo 120 che vieta l'istituzione dei dazi tra Regione e Regione: ma è facilmente dimostrabile come gli Stati attuino oggi tali scopi mediante strumenti più idonei e più moderni, per cui sarebbe fin troppo agevole per le Regioni praticare forme di protezionismo o di discriminazione attraverso, ad esempio, imposte dirette sulla produzione e sul consumo.

La suddivisione dell'economia, oltre che della finanza nazionale, in tanti compartimenti stagni, minaccia, inoltre, di cristallizzare la situazione esistente, a tutto vantaggio delle Regioni più progredite economicamente, ed a scapito, quindi, appunto di quelle che si vorrebbero aiutare. Questi problemi storici e spesso strutturali di differente grado di sviluppo possono risolversi solo attraverso una redistribuzione della ricchezza nazionale, che

solo uno Stato unitario può attuare; invece le norme del titolo V accrescono la confusione del regime finanziario e fiscale italiano, che già sarebbe basato, ci dicono i responsabili di tale politica, sul principio dell'inadempienza del contribuente. Adesso i Comuni vivono in gran parte sullo Stato: quando avremo le assurde finanze regionali autonome, a chi faranno capo per colmare i loro *deficit*? Come potrà lo Stato, a norma dell'articolo 119, assegnare contributi speciali a singole Regioni, ed in particolare a quelle del Mezzogiorno, quando i tributi saranno suddivisi tra lo Stato e la Regione, mentre le grandi voci delle spese del bilancio statale resteranno inalterate? Lo Stato dovrebbe, allora, essendo sprovvisto di mezzi diretti, superare i naturali egoismi, i gretti regionalismi, per indurre le Regioni più fortunate ad aiutare quelle più regredite. Ma se questo principio di ridistribuzione nazionale non è stato sinora attuato dallo Stato unitario, come potrà esserlo da uno Stato federale o quasi, e incapace, per norma costituzionale, ad imporsi alle singole Regioni? E ciò a prescindere dall'enorme aggravio del bilancio per il costo dell'organizzazione burocratica necessaria al funzionamento delle nuove Amministrazioni regionali.

Le regioni, abbiamo detto, non presentano proprie caratteristiche storiche e geografiche, ma tanto meno ne presentano nel campo economico. Quali sono i problemi economici regionali? Cosa sarà, ad esempio dell'economia della valle padana, soggetta alla legislazione di quattro diverse Regioni? La specifica attribuzione della potestà legislativa solo in alcune materie economiche viene svuotata di ogni contenuto pratico dalla stretta interdipendenza tra i vari settori dell'economia. Basterebbe, infatti, la materia dell'agricoltura per consentire ad ogni Regione di influire autonomamente su tutto il processo produttivo nazionale. Va ancora ricordato come, mentre si pone sempre più pressante il problema dell'impostazione su basi sempre più vaste del processo produttivo per razionalizzarlo e renderlo più economico e lo Stato sente la necessità di intervenire in vasti settori per disciplinare il mercato, la legislazione economica all'interno del Paese viene ad essere frazionata e suddivisa fra più Enti.

* * *

Infine, nella formulazione della presente proposta di revisione, ci si è trovati di fronte alla esistenza, già in atto, di talune forme di autonomia locale già realizzate, secondo

lo schema regionale, per le zone insulari e mistilingue di frontiera.

Consequentemente, dalla presente revisione si sono espressamente escluse le zone suddette, considerate e regolate, del resto, a parte anche nella Costituzione, con l'articolo 116, che viene conservato nella presente proposta: tranne che per quanto concerne la Regione autonoma Trento-Alto Adige e la costituenda Regione Friuli-Venezia Giulia. Per il Trentino-Alto Adige valgono considerazioni politiche e soprattutto doverose cautele di carattere nazionale, suffragate da una esperienza che la situazione esistente in Alto Adige non può non farci considerare negativa. Per il Friuli-Venezia Giulia valgono, in sede preventiva, le medesime considerazioni preoccupazioni.

Mentre la Patria è impegnata in immani problemi di ricostruzione e di ripresa, mentre il bilancio dello Stato e la bilancia dei pagamenti con l'estero presentano dei *deficit* sempre più notevoli, mentre le nazioni europee scorgono una possibilità di sopravvivenza economica, solo unificando ed uniformando gli sforzi, non si può, senza porre in pericolo i destini dell'Italia, abbandonarsi ad « esperimenti » regionalistici.

* * *

La proposta revisione non incontra, d'altra parte, nemmeno delle difficoltà tecniche di attuazione e tanto meno vuol porre in discussione i principi fondamentali della Costituzione. Essa ha lo scopo preciso e delimitato di cui precedentemente abbiamo illustrato le origini storiche e le cause; ed avvalendosi del fatto che le disposizioni che ci interessano sono tutte comprese nel titolo V della seconda parte, si limita a modificare alcuni articoli ed a sopprimerne degli altri in detto titolo, mentre ben può dirsi che, nelle rimanenti parti, la Costituzione rimanga integra, non solo nella forma, ma anche nello spirito, salvo il necessario coordinamento di qualche altro articolo.

Ciò chiarito in linea generale, nella articolazione data alla presente proposta si sono dettati i seguenti criteri particolari.

L'articolo 1 non necessita di particolari illustrazioni, in quanto esso si limita a formulare i principi informativi della propria riforma; esso, infatti, abroga la ripartizione della Repubblica in Regioni, pur conservando con la stessa dizione dell'articolo 116 della Costituzione, le norme e le condizioni particolari di autonomia previste per le Regioni insulari, e per la Valle d'Aosta.

Nemmeno occorre soffermarsi sugli articoli 2 e 3, che hanno semplice scopo di coordinamento. Il primo infatti si limita ad adeguare la dizione dell'articolo 57 della Costituzione alla soppressione dell'Ente Regione, pur mantenendo invariato, in tutte le sue modalità e condizioni, il sistema di elezioni al Senato: il secondo sopprime, invece, il terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione, relativo alla partecipazione di delegati delle Regioni alle elezioni del Presidente della Repubblica, nella considerazione che la tutela delle minoranze risulta già garantita dal sistema elettivo al Parlamento ed in particolare dalle norme sulla elezione al Senato, le quali, assicurando un numero minimo di Senatori per circoscrizione, creano una situazione di favore, di cui si avvantaggiano particolarmente le zone mistilingue di frontiera.

La sostanza della proposta riforma è, invece, racchiusa nei successivi articoli 5 e 6 coi quali si opera appunto la revisione del titolo V della Costituzione.

L'articolo 5 provvede a modificare la dizione del titolo stesso, sopprimendo la parola Regioni e sostituendovi l'espressione « autonomie locali », con la quale si intendono in particolare le forme e condizioni speciali di autonomie già previste dall'articolo 116 della Costituzione, ma si vuole anche riaffermare il concetto, già contenuto nell'articolo 5 dei Principi fondamentali della Costituzione, della necessità di riconoscere le autonomie locali per attuare, attraverso di esse, quel vero decentramento amministrativo, già accennato nella prima parte di questa relazione, e che consiste, non solo nel passaggio di funzioni gerarchiche o burocratiche da un organo centrale ad uno periferico dell'Amministrazione diretta dello Stato, ma, soprattutto, nell'attribuzione di poteri pubblici ad Enti locali autarchici, quali la provincia ed il comune, aventi personalità propria e formanti parte, come tali, dell'Amministrazione indiretta dello Stato. Con ciò si sottolinea il concetto che, proponendo la soppressione dell'Ente Regione, non si vuol eludere il fine del decentramento, bensì solo il mezzo previsto per attuarlo, in quanto inadeguato e suscettibile, per correggere un errore, di fomentarne uno assai più grave, quello cioè di porre in pericolo l'essenza del principio dell'unità della Patria.

Nel sostituire gli articoli del titolo V con nuove norme che traducevano in forma legislativa il principio da noi sostenuto, ci si è attenuti, come premesso, al concetto di modificare il meno possibile la Costituzione,

conservando cioè integri quei principi che, dalla proposta riforma, non venivano lesi e sopprimendo solo quegli articoli che si riferivano esclusivamente ed esplicitamente all'Istituto giuridico della Regione.

È, pertanto, il proposto articolo 6 nel prevedere la sostituzione degli articoli 114, 115, 116 e 117 della Costituzione, riproduce integralmente, salvo la soppressione degli eventuali riferimenti all'Ente Regione, le norme di cui agli articoli 114, 116, 128 e 129 della Costituzione riguardanti le Province, i Comuni, le zone insulari e la Valle d'Aosta.

Eguualmente, il proposto articolo 118 riproduce il terzo comma dell'articolo 119; si è mantenuta tale norma, precedentemente riferita alle Regioni, in quanto si è voluto conservare in sede costituzionale, anzi nel primo e fondamentale documento legislativo, il riconoscimento della speciale cura che la Repubblica intende dedicare allo sviluppo di particolari zone, ed in ispecie alla soluzione del problema del Mezzogiorno, di quel Mezzogiorno italiano che sa di essere stato troppo spesso sacrificato a vantaggio di altre parti d'Italia.

Soppresso l'Ente Regione, veniva automaticamente meno la necessità di dettare nella Costituzione norme dettagliate relative alle zone insulari e alla Valle d'Aosta; è sembrato infatti più opportuno lasciare libertà al legislatore di fissare nei singoli Statuti l'ampiezza ed i limiti della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria, la composizione e le norme di elezione degli organi e le forme di controllo da parte dello Stato su questi enti eccezionali inseriti nel nostro ordinamento; al fine di poter valutare le particolari caratteristiche e necessità presentate da ciascuno di essi.

Agli stessi concetti si ispira la proposta soppressione dell'articolo 133 della Costituzione. La disposizione in esame aveva ragione d'essere in quanto la Regione era un istituto giuridico generalizzato a tutto il territorio della Repubblica; soppresso l'istituto, cessa la necessità di distinguere l'attribuzione dei poteri di revisione delle circoscrizioni provinciali e comunali e dell'istituzione di nuove Province e Comuni, essendo questa potestà normale dello Stato e quindi da disciplinare con leggi ordinarie della Repubblica, naturalmente tenendo presenti le norme di eccezione in proposito contenute nelle leggi costituzionali d'approvazione dei singoli statuti delle Regioni insulari e della Valle d'Aosta.

Eguali considerazioni hanno indotto alla soppressione delle ultime parole del secondo comma dell'articolo VIII delle disposizioni

transitorie e finali, trovando la norma eccezionale, relativa alla delega di funzioni della Regione alle Province ed ai Comuni, la sua sede naturale nei detti statuti. Ciò premesso, non richiedono particolare illustrazione l'articolo 4 e i successivi articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 che hanno anch'essi uno scopo di coordinamento, in quanto si propongono di sopprimere articoli il cui contenuto non ha più motivo di essere o di adeguare la dizione di altri alla proposta modifica, ovvero, di modificare la numerazione di alcuni articoli della Costituzione, in relazione alla soppressione di altri.

L'articolo 15, infine, prevede la revisione delle leggi costituzionali già emanate, ed in particolare di quelle relative all'approvazione degli statuti già concessi e delle altre leggi della Repubblica, allo scopo di provvedere a quei mutamenti d'ordine formale che si rendano necessari per eliminare gli eventuali riferimenti, ivi contenuti, all'istituto soppresso, nulla intendendo naturalmente innovare circa il contenuto sostanziale di detti atti ed in particolare in merito al potere

di iniziativa di revisione degli ordinamenti regionali conservati, per il quale restano valide le norme contenute nei singoli statuti.

* * *

Onorevoli colleghi! Con questa esposizione ci siamo prefissi di darvi un quadro d'insieme della proposta che sottoponiamo alla vostra approvazione: si tratta di una decisione particolarmente grave, poiché è ormai concesso che l'esperimento regionale che si vuol tentare sul corpo vivo della Nazione è pieno di incognite.

« La profonda innovazione » regionale, sottoposta alla pubblica critica, va ogni giorno di più rivelando il suo carattere negativo e la sua funzione essenziale distruttrice: e va di conseguenza aumentando nei suoi confronti l'istintiva repugnanza del Paese e la perplessità, già chiara fin dal principio, di quasi tutti i gruppi politici. Talché sembra lecito, ormai, parlare di un vasto moto di ostilità, di un larghissimo orientamento negativo alla realizzazione dell'Ente Regione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

La ripartizione della Repubblica in Regioni è abrogata.

Alla Sicilia, alla Sardegna e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

ART. 2.

L'articolo 57 della Costituzione è così modificato:

« Il Senato è eletto in base a circoscrizioni regionali.

« A ciascuna circoscrizione regionale è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

« Nessuna circoscrizione regionale può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore ».

ART. 3.

È soppresso il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione.

ART. 4.

Le parole « o cinque Consigli regionali » nel primo comma dell'articolo 75 della Costituzione, sono soppresse.

ART. 5.

La dizione del titolo V della parte seconda della Costituzione è così modificato:

« Le Province e i Comuni — Autonomie locali ».

ART. 6.

Il testo degli articoli 114, 115, 116 117 e 118 della Costituzione è sostituito dai testi seguenti:

Art. 114. — « La Repubblica si riparte in Province e Comuni ».

Art. 115. — « Alla Sicilia, alla Sardegna e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali ».

Art. 116. — « Le Province e i Comuni sono Enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni ».

Art. 117. — « Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale.

« Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento ».

Art. 118. — « Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole province contributi speciali ».

ART. 7.

Gli articoli 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 e 133 della Costituzione sono soppresi.

ART. 8.

Il secondo capoverso dell'articolo 134 della Costituzione è così modificato:

« Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e gli enti locali autonomi previsti dall'articolo 115 e tra gli enti stessi ».

ART. 9.

Le parole « o cinque Consigli regionali » nel secondo comma dell'articolo 138 della Costituzione sono soppresi.

ART. 10.

Gli articoli 134, 135, 136, 137, 138 e 139 della Costituzione, assumono rispettivamente il numero 119, 120, 121, 122, 123, e 124.

ART. 11.

Gli articoli II, IV, X e XI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione sono soppressi.

ART. 12

L'articolo VIII delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione è così modificato:

« Le elezioni degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione ».

« Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli Enti locali, restano alle province e ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente.

« Leggi della Repubblica regolano il passaggio agli Enti locali autonomi previsti dall'articolo 116 di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle Amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici, detti enti devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali ».

ART. 13.

L'articolo IX delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione è così modificato:

« La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e del decentramento amministrativo ».

ART. 14.

Gli articoli III, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione assumono rispettivamente i numeri: II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

ART. 15.

Con successive leggi il Parlamento adeguerà la legislazione della Repubblica ai principi della presente legge costituzionale.

ART. 16.

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.